

## **Accordo Integrativo Regionale per l'erogazione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei Pediatri di Famiglia**

Visto l'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 DLGS 502/1992 e s.m.i. di cui all'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 30/10/2020, che all'art. 4 comma 3, riporta: “ *Le Regioni, nell'ambito degli AAIIRR:*

*- organizzano, concordando per la parte di interesse dei pediatri di libera scelta con le rappresentanze di categoria degli stessi, l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia, nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse della pediatria di libera scelta)”;*

Considerato l'AIR di cui alla DGR 1392/20 già sottoscritto con le OO.SS. della Pediatria di Famiglia, che aveva scadenza al 31.12.20;

Visto che la situazione epidemiologica attuale vede ancora una circolazione elevata anche nelle età giovanili, con conseguenti riflessi sulla organizzazione scolastica;

Considerato che il test di chiusura della quarantena in vista della riammissione scolastica può essere erogato unicamente presso l'Azienda Sanitaria o presso i medici curanti:

L'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità e le OO.SS. della Pediatria di Famiglia

concordano

1. I Pediatri di Famiglia collaborano alla attività di indagine epidemiologica tramite l'esecuzione dei test antigenici rapidi finalizzati agli scopi indicati dall'ACN ed in particolare alla chiusura della quarantena per la riammissione scolastica.
2. I test utilizzati saranno quelli forniti dalla Protezione Civile. I test saranno distribuiti presso le farmacie convenzionate di scelta dei pediatri (previa prenotazione), nel quantitativo di 40 test per medico. In caso di ulteriore evoluzione della situazione epidemiologica, il quantitativo potrà essere rideterminato.
3. La tariffa per l'esecuzione del test da parte del pediatra viene concordata in 15,00 euro qualora il test sia effettuato in studio.
4. I test diagnostici potranno essere effettuati e notulati anche agli assistiti dei pediatri facenti parte della stessa forma associativa
5. Il pediatra che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione (app Antigene). In allegato A è riportata l'istruzione per la registrazione del Pediatra e per l'inserimento del risultato.
6. In caso di esito positivo il pediatra provvede a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sanità Pubblica o Dipartimento della Prevenzione della propria Azienda Sanitaria per i provvedimenti conseguenti e raccomanda l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma. In caso di esito negativo, il pediatra che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente.

7. Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2021. Le parti si riservano, nel caso perduri la necessità, di prorogare il presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto in data .....

L'Assessore al Diritto alla Salute .....

FIMP .....

SIMPEF .....